



COMUNICATO STAMPA

Roma, 15 luglio 2011

Via Gregorio Allegri , 14
00198 Roma
Telefono 06-84911
Fax 06-8553237

Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale:

per la violazione dell'art. 85 lettera C paragrafo V delle NOIF in relazione all'art.10, comma 3, del C.G.S., e all'art. 90 , comma 2 , delle NOIF :

- Il Sig. **VELTRONI Giorgio** , legale rappresentante pro-tempore della Società U.S. Alessandria Calcio 1912 S.r.l.;
- Il Sig. **CARDINI Nario** , legale rappresentante pro-tempore della Società U.S. Alessandria Calcio 1912 S.r.l. ;

per la mancata attestazione agli Organi Federali competenti del pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di gennaio , febbraio e marzo 2011 , entro il termine del 16.05.2011 stabilito dalle disposizioni federali;

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

- la Società **U.S. Alessandria Calcio 1912 S.r.l.**;

a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte ai propri legali rappresentanti pro-tempore.

per la violazione dell'art. 85, lettera C), punto IV delle N.O.I.F.in relazione all'art. 10 , comma 3 , del C.G.S. e all'art. 90 , comma 2 , delle NOIF:

- il Sig. **CAPONE Gaudiano**, legale rappresentante della Pol. Nuovo Campobasso Calcio S.r.l.,

per non aver provveduto al pagamento degli emolumenti dovuti ad un proprio tesserato per le mensilità di gennaio , febbraio e marzo 2011 , nei termini stabiliti dalla normativa federale e per non avere ancora provveduto , alla terza scadenza , al pagamento di tutti gli emolumenti relativi al II Trimestre , dovuti ai propri tesserati per la mensilità di dicembre 2010 . Con la recidiva di cui all'ultimo periodo della lettera C) del comma 3 dell'art. 10 del C.G.S..

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

- la Società **Pol. Nuovo Campobasso Calcio S.r.l.;**

a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante.

per la violazione dell'art. 85, lettera C), punto V delle N.O.I.F.in relazione all'art. 10, comma 3, del C.G.S. e all'art. 90, comma 2, delle NOIF:

- il Sig. **CAPONE Gaudiano**, legale rappresentante della Pol. Nuovo Campobasso Calcio S.r.l.,

per non aver ancora provveduto alla terza scadenza del 16.05.2011, al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti relativi al II Trimestre, dovuti ai propri tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010, nei termini stabiliti dalla normativa federale. Con la recidiva di cui all'ultimo periodo della lett. C) del comma 3 dell'art. 10 del C.G.S.

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

- la Società **Pol. Nuovo Campobasso Calcio S.r.l.;**

a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante.

per la violazione dell'art. 85, lett. C), paragrafo IV) delle NOIF in relazione all'art. 10, comma 3, del C.G.S. e all'art. 90, comma 2, delle NOIF:

- il Sig.**COSTANTINI Marcello**, legale rappresentante pro-tempore della Società A.C. Isola Liri S.r.l.,

per non aver provveduto al pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati della Società A.C. Isola Liri S.r.l. relativi alle mensilità di febbraio e marzo 2011, nel termine del 16.05.2011 stabilito dalla normativa federale

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

- la Società **A.C. ISOLA LIRI S.r.l.**;

a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante pro-tempore.

per la violazione dell'art. 85, lett. C), paragrafo V) delle NOIF in relazione all'art. 10, comma 3, del C.G.S. e all'art. 90, comma 2, delle NOIF :

- il Sig.**COSTANTINI Marcello**, legale rappresentante pro-tempore della Società A.C. Isola Liri S.r.l.,

per non aver provveduto al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti ai tesserati della Società A.C. Isola Liri S.r.l. per le mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2011, nel termine del 16.05.2011 stabilito dalla normativa federale

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

- la Società **A.C. Isola Liri S.r.l.**;

a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante pro-tempore.

per la violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all'articolo 85, lettera C), punto IV delle N.O.I.F.

- il Sig. **Bouchè Fabrizio**, legale rappresentante della Società Neapolis Mugnano S.r.l.,

per non aver utilizzato il bonifico bancario, sul conto corrente indicato in sede di ammissione al campionato di competenza, al fine di effettuare il pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2011

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

- la Società **Neapolis Mugnano S.r.l.;**

a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante.

per la violazione dell'art. 85 lettera C paragrafo IV delle NOIF in relazione all'art.10, comma 3, del C.G.S., e all'art. 90 , comma 2 , delle NOIF :

- Il Sig. **SALVOLDI Luigi** , legale rappresentante pro-tempore della Società U.S. Siracusa S.r.l.;

per la mancata attestazione agli Organi Federali competenti del pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di gennaio , febbraio e marzo 2011 , entro il termine del 16.05.2011 stabilito dalle disposizioni federali;

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

- la Società **Unione Sportiva Siracusa S.r.l.;**

a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante pro-tempore.

per la violazione dell'art. 85 lettera C paragrafo V delle NOIF in relazione all'art.10, comma 3, del C.G.S., e all'art. 90 , comma 2 , delle NOIF :

- Il Sig. **CASALBONI Ido** , legale rappresentante pro-tempore della Società Ravenna Calcio S.r.l.;

per la mancata attestazione agli Organi Federali competenti del versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di gennaio , febbraio e marzo 2011 , entro il termine del 16.05.2011 stabilito dalle disposizioni federali;

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

- la Società **Ravenna Calcio S.r.l.**;

a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante pro-tempore.

per la violazione dell'art. 85 lettera C paragrafo IV delle NOIF in relazione all'art.10, comma 3, del C.G.S., e all'art. 90 , comma 2 , delle NOIF :

- Il Sig. **VELTRONI Giorgio** , legale rappresentante pro-tempore della Società U.S. Alessandria Calcio 1912 S.r.l.;
- Il Sig. **CARDINI Nario** , legale rappresentante pro-tempore della Società U.S. Alessandria Calcio 1912 S.r.l. ;

per la mancata attestazione agli Organi Federali competenti del pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di gennaio , febbraio e marzo 2011 , entro il termine del 16.05.2011 stabilito dalle disposizioni federali;

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

- la Società **U.S. Alessandria Calcio 1912 S.r.l.**;

a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte ai propri legali rappresentanti pro-tempore.

per la violazione dell'art. 85 lettera C paragrafo IV delle NOIF in relazione all'art. 10, comma 3, del C.G.S., e all'art. 90, comma 2, delle NOIF :

- la Sig.ra **MAIO Valentina**, legale rappresentante pro-tempore della S.S. Virtus Lanciano 1924 S.r.l.;
- Il Sig. **MAIO Guglielmo**, legale rappresentante pro-tempore della S.S. Virtus Lanciano 1924 S.r.l. ;

per non aver provveduto al pagamento in favore di un proprio tesserato degli emolumenti delle mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2011, nel termine del 16.05.2011 stabilito dalla normativa federale e per non aver ancora provveduto, alla terza scadenza, al pagamento degli emolumenti relativi alle mensilità di ottobre, novembre dicembre 2010 (II trimestre).

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

- la **S.S. Virtus Lanciano 1924 S.r.l.**;

a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte ai propri legali rappresentanti pro-tempore.

per la violazione dell'art. 85 lettera C paragrafo IV delle NOIF in relazione all'art.10, comma 3, del C.G.S., e all'art. 90, comma 2, delle N.O.I.F. e per la violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione all'art. 85, lettera C) punto IV delle N.O.I.F.:

- Il Sig. **CORINALDESI Massimo**, legale rappresentante pro-tempore della Società A.S. Atletico Roma F.C. S.r.l. S.r.l.;
- Il Sig. **BIANCHI Ivan**, legale rappresentante pro-tempore della Società A.S. Atletico Roma F.C. S.r.l. ;

per non aver provveduto al pagamento totale degli emolumenti della mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2011, dovuti ai propri tesserati, nei termini stabiliti dalla normativa federale e per non aver utilizzato il bonifico bancario, sul conto corrente indicato in sede di ammissione al campionato di competenza, al fine di effettuare il pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2011

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

- la Società **A.S. Atletico Roma F.C. S.r.l.**;

a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte ai propri legali rappresentanti pro-tempore.

per la violazione dell'art. 85 lettera C paragrafo V delle NOIF in relazione all'art.10, comma 3, del C.G.S., e all'art. 90 , comma 2 , delle NOIF :

- Il Sig. **CORINALDESI Massimo** , legale rappresentante pro-tempore della Società A.S. Atletico Roma F.C. S.r.l. S.r.l.;
- Il Sig. **BIANCHI Ivan** , legale rappresentante pro-tempore della Società A.S. Atletico Roma F.C. S.r.l. ;

per la mancata attestazione agli Organi Federali competenti del pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di gennaio , febbraio e marzo 2011 , entro il termine del 16.05.2011 stabilito dalle disposizioni federali;

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

- la Società **A.S. Atletico Roma F.C. S.r.l.**;

a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte ai propri legali rappresentanti pro-tempore.